



# COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno 2023 il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 12:10 e seguenti, nella sala consiliare del palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti del 12 maggio 2023 (prot n. 4416) in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	BARILLARO BRUNO	SINDACO	presente	
2	CORSARO MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
3	SANFEDELE SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
4	IARIA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
5	CAIA TERESA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
6	RIGANO' FIORENTINO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
7	MURDICA CARMINE	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
8	VILLIVA' ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
9	CICCIARELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
10	MORABITO GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente*
11	RUSTICO ALFREDO	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
12	ANASTASI MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
13	SARACENO ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
TOTALE PRESENTI E ASSENTI			N. 9	N. 4

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Amalia Maria Barresi.

*\*( Il Consigliere Gaetano Morabito entra in Aula Consiliare alle ore 12:23, non è presente alla votazione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto);*

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

### **Il Presidente del Consiglio comunale**

Marta Corsaro, constatata la legalità dell'adunanza, introduce l'argomento in oggetto.

Cede la parola al Segretario Comunale che relaziona riportandosi agli atti e segnatamente elenca le aliquote IMU 2023 per ciascuna categoria e le detrazioni d'imposta riconosciute.

Interviene il Sindaco il quale afferma che si tratta della conferma delle aliquote dell'annualità 2022 e conseguentemente che le stesse non sono state aumentate.

Conclusi gli interventi il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione del punto in oggetto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- a)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b)unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
- c)fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- d)fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;
- e)fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

- g) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari 10,60 per mille.

Detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 e s.m.i., all'articolo 1 dispone:

- al comma 748, che *l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."*;
- al comma 750, che *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- al comma 751, che *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.;*
- al comma 752, che *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- al comma 753, che *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.;*
- al comma 754, che *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;*

- al comma 755, che *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*;

**Visto** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”*;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

**Dato atto**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

**Preso atto**:

- che l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;
- che la quota di alimentazione del FSC 2023 a carico del Comune di Oppido Mamertina è stata determinata in euro 99.460,66, pari al corrispondente dato dell'anno 2022 come risultante dai dati pubblicati sul sito del MEF;

**Visto** il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Visto** il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato disponendo che: “ ..... Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”,

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

**Visti inoltre:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O., che ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2023, che dispone l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

**Richiamato** infine l'art. 13, commi da 15 a 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,*

*anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767 della legge n. 160/2019 dispone:

*“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in vigore dall'anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.09.2020;

**Considerato** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio 2023-2025, mantenere costante il livello di entrate dell'Ente e garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza, è necessario approvare i seguenti livelli di aliquote IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;
- e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari 10,60 per mille.

**Di dare atto** che la detrazione d'imposta di € 200,00 è riconosciuta a favore di:

- c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- d) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Saverio Verduci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Saverio Verduci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta: con Consiglieri presenti alla votazione n. 9, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consigliere Maria Anastasi e Consigliere Alfredo Rustico)

## **DELIBERA**

*La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente deliberazione*

1) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023:

### **ALIQUOTE:**

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;
- e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari 10,60 per mille.

**DETRAZIONE € 200,00:**

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 2) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2023;
  - 3) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
  - 4) di allegare copia del presente provvedimento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, co., 1 lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000;
  - 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.oppidomamertina.rc.it](http://www.comune.oppidomamertina.rc.it), sezione Albo on-line.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha riportato il seguente risultato: con Consiglieri presenti alla votazione n. 9, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consigliere Maria Anastasi e Consigliere Alfredo Rustico),

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;





# COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

## PARERI D.LGS. N. 267/2000

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:**

***APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.***

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria  
f.to Dott. Saverio Verduci**

Lì, 03/05/2023

### PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
f.to Dott. Saverio Verduci**

Lì, 03/05/2023



## *Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 26 maggio 2023*

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del C.C.**  
(f.to Marta Corsaro)

---

**Il Segretario Comunale**  
(f.to D.ssa Amalia Maria Barresi)

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE** **(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido Mamertina li,

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

**D.ssa Stefania Bruno**

### **ESECUTIVITA'**

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to D.ssa Amalia Maria Barresi)

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa Amalia Maria Barresi

Oppido Mamertina li,